



COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO DI TORINO E PROVINCIA

**INDICAZIONI E ORIENTAMENTI PER L'APPLICAZIONE
DEL D.M. 11 APRILE 2011 RELATIVO
ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE
DI CUI ALL'ALLEGATO VII DEL D.Lgs. 81/2008**

Versione del 21 settembre 2012

Premessa

Il 23 maggio 2012 è entrato completamente in vigore il D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo” (di seguito DM), emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale DM oltre alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche stabilisce i criteri per l’abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, che potranno essere incaricati di eseguire tali verifiche.

In termini generali l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, comma 11, individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive e stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione delle stesse.

Il CPT di Torino ha elaborato il presente documento allo scopo di fornire, ad oggi, un quadro generale degli obblighi a carico dei datori di lavoro del settore edile con specifiche indicazioni di carattere cautelativo sulla base delle interpretazioni che sono fornite nell’ambito dei seminari in materia e dei chiarimenti forniti dalle Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012 e n. 23 del 13 agosto 2012.

Le indicazioni riportate nel presente documento sono riferite alla realtà piemontese; qualora l’impresa operi in una regione diversa, è necessario verificare le procedure previste dai titolari della funzione per il pertinente territorio.

Aggiornamento del documento

Rispetto alla versione precedente, del 27 luglio 2012, il presente documento contiene aggiornamenti significativi nei seguenti paragrafi: 2, 3.2, 4, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8 e relativo esempio n. 2.

SOMMARIO

- 1. Macchine soggette a verifica e relativa periodicità.**
- 2. Comunicazione di messa in servizio.**
- 3. Verifiche periodiche.**
 - 3.1 Prima verifica.
 - 3.2 Verifiche periodiche successive alla prima.
- 4. Requisiti di validità della richiesta.**
- 5. Tariffari.**
- 6. Indagine supplementare.**
- 7. Indicazioni specifiche.**
 - 7.1 Scelta del soggetto pubblico/privato abilitato.
 - 7.1.1 Indicazione del soggetto abilitato all'atto della richiesta di verifica.
 - 7.1.2 Incarico del soggetto abilitato decorsi i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche.
 - 7.2 Attrezzature in attesa di verifica.
 - 7.2.1 Attrezzature in attesa di prima verifica.
 - 7.2.2 Attrezzature in attesa di verifica periodica successiva alla prima.
 - 7.2.3 Attrezzature verificate dall'ASL o dall'ARPA e mai dall'ISPESL (ora INAIL).
 - 7.3 Attrezzature non soggette a verifiche periodiche prima del 20/08/2009: individuazione della scadenza della periodicità.
 - 7.4 Sedi INAIL competenti per territorio.
 - 7.5 Comunicazione degli spostamenti dell'attrezzatura.
 - 7.6 Attrezzature a noleggio.
 - 7.7 Attrezzature fuori servizio depositate a magazzino.
 - 7.8 Attrezzature con funzionalità multipla.
- 8. Schemi applicativi.**

1 Macchine soggette a verifica e relativa periodicità

Il datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori le attrezzature elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008, oltre ai controlli previsti al comma 8 dell'art. 71 del medesimo decreto, le sottopone a verifiche periodiche da parte di INAIL e ASL secondo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e dal DM; la frequenza di tali verifiche è stabilita dall'allegato stesso.

Nel settore dell'edilizia, in genere, le attrezzature soggette a verifiche periodiche, secondo la classificazione del DM, sono quelle relative al gruppo SC (apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano) ed al gruppo SP (apparecchi di sollevamento persone) indicate di seguito.

ATTREZZATURA	PERIODICITÀ DI VERIFICA
Gruppo SC	
Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg	annuale
Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiori a 200 Kg	annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico*	annuale
Gruppo SP	
Scale aeree ad inclinazione variabile	annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano	biennale
Ponti sospesi e relativi argani	biennale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne*	biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente*	annuale

* Non soggette a verifica periodica prima del 20.08.2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009).

2 Comunicazione di messa in servizio

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente già messi in servizio al 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento all'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui sopra.

Per "messa in servizio" si intende il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, dell'attrezzatura. Qualora vi siano difficoltà oggettive a individuare la data dell'effettivo primo utilizzo, può essere utile fare riferimento alla documentazione inerente l'acquisto delle attrezzature per determinare tale data.

La comunicazione di messa in servizio per l'immatricolazione deve essere eseguita per via cartacea oppure on-line attraverso il "punto cliente" come indicato sul sito internet dell'INAIL www.inail.it (vedere paragrafo 4 "Requisiti di validità della richiesta").

3 Verifiche periodiche

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità delle attrezzature alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

3.1 Prima verifica

Per prima verifica si intende la prima delle verifiche periodiche.

Il datore di lavoro che deve far verificare l'attrezzatura per la prima volta, invia formale richiesta all'INAIL titolare delle funzione, almeno 60 giorni prima della scadenza della periodicità. Tra i contenuti della richiesta, indicati nel successivo paragrafo 4, il datore di lavoro indica anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nell'elenco INAIL di competenza, di cui il titolare della funzione può avvalersi qualora non possa effettuare la verifica direttamente.

Gli elenchi dei soggetti abilitati sono rilevabili presso il sito internet dell'INAIL www.inail.it nelle sezioni "Sicurezza sul lavoro" - "Verifica impianti e attrezzature".

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'INAIL effettua la verifica direttamente o tramite altri enti pubblici (es. ASL, DPL) o avvalendosi del soggetto abilitato segnalato dal datore di lavoro. Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato nella richiesta di verifica, il datore di lavoro incarica uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile sul sito internet www.sicurezza.lavoro.gov.it, e ne informa il titolare della funzione.

I termini temporali di 60 giorni per l'esecuzione della prima verifica si interrompono qualora la verifica non possa essere eseguita per cause indipendenti dall'ente verificatore (titolare della funzione o soggetto abilitato) quali, l'indisponibilità dell'attrezzatura o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o per cause di forza maggiore.

I termini temporali di 60 giorni per l'esecuzione della prima verifica sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare controlli non distruttivi, indagini integrative, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione.

Per le modalità di richiesta consultare il successivo paragrafo 4 "Requisiti di validità della richiesta".

3.2 Verifiche periodiche successive alla prima

Il datore di lavoro che deve sottoporre le proprie attrezzature a visita periodica successiva alla prima, invia formale richiesta all'ente titolare della funzione territorialmente competente (per il Piemonte l'ente titolare della funzione è l'ARPA) almeno 30 giorni prima della scadenza della periodicità. Tra i contenuti della richiesta, indicati nel successivo paragrafo 4, il datore di lavoro indica anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nell'elenco dell'ARPA (o dell'ASL) di cui questi ultimi possono avvalersi qualora non possano effettuare la verifica direttamente o tramite altri enti pubblici (es. DPL): in ogni caso la verifica deve essere eseguita entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli elenchi dei soggetti abilitati in genere sono disponibili presso i pertinenti siti internet. Per il Piemonte l'elenco, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito internet www.arpa.piemonte.it nelle sezioni "temi ambientali"- "verifiche impiantistiche" - "verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento".

Per le modalità di richiesta consultare il successivo paragrafo 4 "Requisiti di validità della richiesta".

Il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenza diverse, indicando, per ognuna di esse la *data effettiva di richiesta di verifica* da intendere come la data corrispondente ad almeno 30 giorni prima della data di scadenza, indipendentemente dalla data di comunicazione che deve essere antecedente alle scadenze.

L'ASL (ARPA per il Piemonte) dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a eseguire la verifica periodica direttamente o mediante soggetto abilitato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Anche nel caso di richiesta di verifica per ogni singola attrezzatura è possibile indicare la *data effettiva di richiesta di verifica* di cui sopra.

Decorsi i 30 giorni senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato nella richiesta di verifica, il datore di lavoro incarica uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile sul sito internet www.sicurezza.lavoro.gov.it e ne informa il titolare della funzione.

I termini temporali di 30 giorni per le verifiche successive si interrompono qualora la verifica non possa essere eseguita per cause indipendenti dall'ente verificatore (titolare della funzione o soggetto abilitato) quali l'indisponibilità dell'attrezzatura o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o per cause di forza maggiore.

I termini temporali di 30 giorni per le verifiche successive sono sospesi qualora si renda necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare controlli non distruttivi, indagini integrative, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione.

4 Requisiti di validità della richiesta

Il datore di lavoro deve inviare formale richiesta ai soggetti titolari di funzione entro i termini stabiliti dal DM.

La richiesta di prima verifica all'INAIL può essere inoltrata per via telematica, accedendo al portale web "punto cliente" o per via cartacea.

La procedura on-line eseguibile attraverso il "punto cliente" è presente sul sito internet www.inail.it nelle sezioni "sicurezza sul lavoro" – "verifica impianti e attrezzature" e richiede di allegare i file relativi ad alcuni documenti come, ad esempio, la dichiarazione di conformità CE.

La procedura cartacea prevede la compilazione dei moduli, scaricabili dal sito dell'INAIL, da inviare per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzati al dipartimento territoriale di competenza; ai moduli occorre allegare i documenti richiesti nello stesso.

Le richieste di verifica periodica successive alla prima devono pervenire alle ASL o alle ARPA secondo le modalità esplicitate da questi enti, in genere sul pertinente sito internet; tali modalità spesso prevedono la compilazione di appositi moduli e l'invio telematico. Per il Piemonte la richiesta di verifica periodica all'ARPA deve essere eseguita esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec: verifiche.impiantistiche@pec.arpa.piemonte.it. L'ARPA Piemonte ha reso noto attraverso il proprio sito internet che prossimamente sarà disponibile un portale web dove le richieste di verifiche periodiche potranno essere effettuate direttamente on-line.

Nel caso in cui le ASL o le ARPA non abbiano predisposto un apposito portale web o non abbiano fornito indicazioni in merito alle modalità di richiesta occorre fare riferimento alle indicazioni della circolare n. 11 del 30/05/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da tale circolare si evince che la richiesta di verifica delle attrezzature può essere inoltrata via e-mail, via PEC o tramite lettera raccomandata semplice, lettera raccomandata A.R, fax, raccomandata a mano o posta ordinaria. Nel caso di richiesta cartacea, può essere redatta su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa e firmata dal richiedente, indicando le seguenti informazioni:

- indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare;
- dati fiscali dell'impresa richiedente (sede legale, codice fiscale, partita IVA);
- riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia di attrezzatura di lavoro, matricola ENPI o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove non sia disponibile la matricola indicare il numero di fabbrica ed il costruttore);
- nominativo del soggetto abilitato individuato negli elenchi istituiti presso le ASL o ARPA o su base regionale;
- data della richiesta.

5 Tariffari

Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del DM saranno emanate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dal 23 maggio 2012.

Fino all'emanazione di tale decreto, trovano applicazione i tariffari emanati dai soggetti titolari delle funzioni.

Per quanto riguarda la prima verifica le tariffe applicate dall'INAIL fanno riferimento al tariffario ISPESL (Decreto del 7 luglio 2005) allegato al presente documento.

Le tariffe applicate in Piemonte per le verifiche periodiche successive alla prima sono rilevabili dal tariffario dell'ARPA Piemonte, scaricabile dal sito www.arpa.piemonte.it nelle sezioni "temi ambientali"- "verifiche impiantistiche" - "verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento".

6 Indagine supplementare

L'indagine supplementare riguarda le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato ed è finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

L'indagine supplementare è a carico del datore di lavoro e deve essere affidata a un tecnico in grado di applicare le pertinenti norme tecniche. La norma UNI ISO 9927-1: 1997, che regola le ispezioni da eseguire sugli apparecchi di sollevamento, individua la figura dell'"ingegnere esperto" definendolo soggetto pratico in progettazione, costruzione o manutenzione, con conoscenza delle relative norme, dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le ispezioni per verificare la condizione di sicurezza dell'attrezzatura e che decide quali misure devono essere adottate per consentirne un ulteriore funzionamento sicuro: si ritiene che l'incarico di eseguire l'indagine supplementare debba essere affidato a un ingegnere esperto così come definito precedentemente ed è opportuno che sia abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

È necessario che l'indagine supplementare sia eseguita prima della scadenza dei 20 anni dalla messa in esercizio affinché le relative risultanze possano essere esibite nel corso delle verifiche periodiche.

7 Indicazioni specifiche

I paragrafi di seguito riportati approfondiscono specifici argomenti improntati ad un'ottica cautelativa per l'applicazione del DM laddove lo stesso non fornisce precise prescrizioni.

7.1 Scelta del soggetto pubblico/privato abilitato

La scelta del soggetto pubblico/privato abilitato deve essere effettuata sulla base degli elenchi del Ministero, dell'INAIL, dell'ASL o dell'ARPA: prima di eseguire la richiesta di verifica occorre consultare l'elenco aggiornato al momento della redazione della stessa.

7.1.1 Indicazione del soggetto abilitato all'atto della richiesta di verifica

L'INAIL e l'ARPA Piemonte hanno reso disponibili gli elenchi dei soggetti abilitati in Piemonte.

Qualora necessiti richiedere le verifiche in regioni diverse e non siano ancora disponibili i relativi elenchi locali, presso INAIL, ASL o ARPA, si ritiene che il soggetto possa essere scelto nell'ambito dell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra quelli che operano nella regione in cui si trova l'attrezzatura; nel caso in cui per l'attrezzatura considerata non esista un soggetto abilitato nella regione in cui essa si trova, si ritiene possibile rivolgersi ad un soggetto abilitato operante in un'altra regione.

7.1.2 Incarico del soggetto abilitato decorsi i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche

Decorsi i termini temporali previsti per l'esecuzione delle verifiche periodiche (60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive) senza che l'ente titolare della funzione abbia proceduto alla verifica, il datore di lavoro si rivolge a uno dei soggetti presenti nell'elenco ministeriale. Si ritiene che l'attivazione del soggetto debba essere fatta allo scadere dei termini stabiliti dal DM.

Il soggetto può essere diverso da quello indicato nella richiesta di verifica.

È opportuno formalizzare l'incarico con accettazione da parte del soggetto incaricato. Successivamente il datore di lavoro deve comunicare al titolare della funzione (INAIL-ASL-ARPA) il nominativo del soggetto abilitato incaricato, secondo le modalità stabilite dall'ente titolare della funzione. In assenza di tali indicazioni, ai fini della validità della comunicazione, si ritiene possano essere considerati validi i principi esplicitati nella circolare ministeriale n. 11 del 25 maggio 2012, già riportati nel paragrafo 4 "Requisiti di validità della richiesta".

7.2 Attrezzature in attesa di verifica

7.2.1 Attrezzature in attesa di prima verifica

Nel caso di attrezzature per le quali il datore di lavoro, prima del 23 maggio 2012, ha effettuato la richiesta di prima verifica, ma che non sono mai state verificate, è opportuno fare una nuova richiesta di prima verifica all'INAIL. Si ritiene che tale richiesta debba essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:

- immediatamente, per le attrezzature la cui periodicità è già scaduta;
- almeno 60 giorni prima della scadenza della periodicità, per le attrezzature la cui periodicità non è ancora scaduta.

Nella richiesta deve essere indicato il numero di matricola eventualmente già assegnato dall'ISPESL. Qualora non disponibile, tale numero può essere richiesto, per le province di Torino e Cuneo, alla sede INAIL di via Ramazzini, 26 Torino con e-mail all'indirizzo "torino.r.dipartimento@inail.it". Qualora non si riesca ad ottenere il numero di matricola occorre comunque inviare la richiesta precisando l'assenza del numero di matricola e avendo cura di compilare il modulo in tutte le sue parti in particolare la sezione riguardante il "numero di fabbrica".

Nel caso dei ponteggi sospesi motorizzati (D.M. 04.03.1982) la cui messa in servizio è stata comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ma che non sono mai stati sottoposti a prima verifica, il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la richiesta di prima verifica all'INAIL competente per territorio.

Attrezzature non marcate "CE"

Le attrezzature di lavoro fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate "CE" rimangono soggette al previgente regime omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL).

I ponteggi sospesi motorizzati (D.M. 04.03.1982) fabbricati in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcati "CE" rimangono soggetti al previgente regime di collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982.

7.2.2 Attrezzature in attesa di verifica periodica successiva alla prima

Le richieste di verifica periodica successiva alla prima inviate all'ARPA Piemonte prima del 23 maggio 2012 e mai evase, devono essere ripresentate, esclusivamente per via telematica, all'indirizzo pec: verifiche.impiantistiche@pec.arpa.piemonte.it.

Per le altre regioni, il datore di lavoro che prima del 23 maggio 2012 ha richiesto all'ASL o ARPA la verifica periodica successiva alla prima, deve verificare presso tali enti la validità o meno della richiesta.

I ponteggi sospesi motorizzati (D.M. 04.03.1982), già verificati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, devono essere sottoposti alle verifiche periodiche successive alla prima secondo il regime previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal DM.

7.2.3 Attrezzature verificate dall'ASL o dall'ARPA e mai dall'ISPESL (ora INAIL)

Le attrezzature per cui non è stata eseguita la prima verifica da parte dell'ISPESL, seppur richiesta, ma che sono già state sottoposte a una o più verifiche periodiche, restano esclusivamente sotto il regime di verifiche periodiche successive alla prima, ai sensi della circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012.

Nella richiesta di verifica periodica successiva alla prima deve altresì essere indicato il numero di matricola eventualmente già assegnato dall'ISPESL; l'INAIL dovrebbe comunicare tale numero al datore di lavoro nel più breve tempo possibile.

Attrezzature non marcate "CE"

Le attrezzature di lavoro fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate "CE", al termine dell'iter omologativo eseguito dall'INAIL, devono essere sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

I ponteggi sospesi motorizzati (D.M. 04.03.1982) fabbricati in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcati "CE", al termine del collaudo devono essere sottoposti al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

7.3 Attrezzature non soggette a verifiche periodiche prima del 20/08/2009: individuazione della scadenza della periodicità

Per le attrezzature non soggette a verifiche periodiche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 (carrelli elevatori telescopici, piattaforme autosollevanti, ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma), è necessario richiedere all'INAIL la prima verifica secondo le modalità descritte nel paragrafo 4 "Requisiti di validità della richiesta".

Per le attrezzature messe in servizio prima del 23 maggio 2012 è opportuno fare riferimento alle indicazioni di seguito descritte.

Qualora, con riferimento alla data di messa in servizio e a partire dal 23 maggio 2012, la periodicità di verifica dell'attrezzatura risulti scaduta, è necessario procedere immediatamente alla richiesta di prima verifica periodica all'INAIL.

Nel caso in cui, con riferimento alla data di messa in servizio, la periodicità di verifica non risulti scaduta, occorre richiedere la prima verifica all'INAIL almeno 60 giorni prima della scadenza della periodicità.

7.4 Sedi INAIL competenti per territorio

Sul sito internet www.inail.it nelle sezioni "Sicurezza sul lavoro" - "Verifica impianti e attrezzature" è presente l'elenco delle sedi INAIL competenti per territorio alle quali occorre indirizzare le comunicazioni previste dal DM che il datore di lavoro deve effettuare per: la messa in servizio, la richiesta prima verifica, la comunicazione del soggetto incaricato di eseguire la verifica decorsi i termini temporali, la cessazione dell'esercizio, lo spostamento e l'eventuale trasferimento di proprietà.

7.5 Comunicazione degli spostamenti dell'attrezzatura

Il DM prevede l'obbligo di comunicare ogni spostamento dell'attrezzatura all'INAIL: tali comunicazioni sono funzionali alla gestione delle richieste di verifica periodica, prima e successive. Al riguardo, per le attrezzature per le quali è stata inoltrata la richiesta di verifica, si possono configurare i seguenti casi:

- 1) Attrezzature in attesa di prima verifica:
 - a. nel caso che l'attrezzatura sia spostata nell'ambito del territorio di competenza della sede INAIL presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta, comunicare lo spostamento a tale sede;
 - b. nel caso che l'attrezzatura sia spostata in un territorio di competenza di un'altra sede INAIL è necessario richiedere la verifica a questa sede e comunicare lo spostamento alla sede INAIL presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta.

- 2) Attrezzature in attesa di verifica successiva alla prima:
 - a. nel caso che l'attrezzatura sia spostata nell'ambito del territorio di competenza della sede ASL o ARPA presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta, comunicare lo spostamento a tale sede e alla rispettiva sede INAIL;
 - b. nel caso che l'attrezzatura sia spostata in un territorio di competenza di un'altra sede ASL o ARPA è necessario richiedere la verifica a questa sede e comunicare lo spostamento alla sede ASL o ARPA presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta e alla sede INAIL del territorio in cui è stata spostata l'attrezzatura.

7.6 Attrezzature a noleggio

Secondo l'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e il DM l'obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 è in capo al datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori tali attrezzature.

In base alla C.M. 11 del 25.05.2012 è considerata valida la richiesta eseguita da un soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice dell'attrezzatura; in tali casi è opportuno che la delega avvenga in forma scritta.

Per le attrezzature cedute al datore di lavoro a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.

7.7 Attrezzature fuori servizio depositate a magazzino

Durante i periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta, pertanto se i termini previsti dell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro, è necessario richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

7.8 Attrezzature con funzionalità multipla

Si tratta di attrezzature che possono eseguire più di una funzionalità cambiando l'accessorio, come ad esempio i carrelli elevatori telescopici che possono configurarsi come apparecchio di sollevamento mobile se al posto delle forche viene installato il verricello o come ponte sviluppabile se viene installato il cestello.

In questi casi è necessario che le comunicazioni di messa in servizio per l'immatricolazione e le richieste relative alle verifiche periodiche siano inoltrate per le diverse funzionalità, con le diverse modulistiche previste dai titolari delle funzioni.

8 Schemi applicativi

Gli schemi applicativi (diagrammi di flusso) di seguito riportati hanno lo scopo di sintetizzare le modalità di richiesta delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Le attrezzature generalmente impiegate nel settore delle costruzioni sono state raggruppate in due categorie, al solo fine di semplificare i diagrammi di flusso:

Categoria A – Attrezzature già soggette a verifiche periodiche prima del 20/08/2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009). Appartengono a questa categoria:

- ✓ Scale aeree ad inclinazione variabile;
- ✓ Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;
- ✓ Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano;
- ✓ Ponti sospesi e relativi argani;
- ✓ Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.

Categoria B - Attrezzature non soggette a verifiche periodiche prima del 20/08/2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009). Appartengono a questa categoria:

- ✓ Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- ✓ Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
- ✓ Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

I diagrammi di flusso di seguito illustrati sono:

Esempio 1 - Attrezzature messe in servizio dopo il 23 maggio 2012 - categorie A e B.

Esempio 2 - Attrezzature messe in servizio prima del 23 maggio 2012 – categoria A.

In questo esempio rientrano le attrezzature:


- mai verificate;
- che sono state assoggettate alla prima verifica e alle verifiche successive;
- che sono state assoggettate solo alla prima verifica (e non alle successive);
- che sono state assoggettate solo alla/alle verifiche successive (e non alla prima).

N.B. Per le attrezzature non marcate “CE” il diagramma di flusso è valido a partire dalla casella “PROCESSO DI 1^a VERIFICA CONCLUSO” (vedere paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 del presente documento).

Esempio 3 - Attrezzature messe in servizio prima del 23 maggio 2012 – categoria B.


ESEMPIO N. 1

Attrezzature messe in servizio dopo
il 23 maggio 2012 - categorie A e B -



NOTA 1: L'INAIL in seguito alla comunicazione della messa in servizio, comunica il numero di matricola al datore di lavoro.


ESEMPIO N. 2
Attrezzature messe in servizio prima
del 23 maggio 2012 - categoria A -



NOTA 1: verificare le disposizioni del titolare delle verifiche periodiche successive alla prima (ASL o ARPA) per quanto riguarda la validità delle richieste effettuate prima del 23/05/2012. L'ARPA Piemonte non considera valide le richieste effettuate prima di tale data.

ESEMPIO N. 3

Attrezzature messe in servizio prima
del 23 maggio 2012 – categoria B -



NOTA 1: la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di messa in servizio all'INAIL.